

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1087/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile⁽²⁾, contiene norme relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi.
- (2) I metodi e le tecnologie di rilevamento degli esplosivi evolvono nel tempo. In sintonia con l'evoluzione delle minacce all'aviazione civile, gli sviluppi tecnologici e l'esperienza operativa a livello di Unione e mondiale, è

opportuno che la Commissione riveda le disposizioni tecnologiche e operative relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

